# Il Sole 24 Ore

## Lavoro

# Limiti al trattamento dei dati relativi alle mail dei lavoratori

La conservazione può richiedere accordo sindacale o via libera dell'Ispettorato

# Giampiero Falasca

La gestione dei messaggi di posta elettronica dei lavoratori con modalità cloud può dare luogo a un trattamento dei dati personali, con la conseguente necessità di applicare tutte le garanzie e le procedure previste dalla legge. Il Garante privacy, con un provvedimento pubblicato ieri ma risalente al 21 dicembre 2023, fissa delle regole molto precise per la gestione della posta elettronica dei lavoratori.

Il provvedimento nasce dalla finalità dichiarata di prevenire il rischio che programmi e servizi informatici utilizzati dai datori di lavoro per la gestione della posta elettronica, forniti da soggetti terzi in modalità cloud, possano raccogliere, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'email), conservando gli stessi per un periodo troppo esteso.

Per gestire in modo equilibrato questo rischio, il provvedimento del Garante fornisce indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati (e agli altri soggetti a



vario titolo coinvolti) finalizzato a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione degli stessi.

Il provvedimento ribadisce, in linea con il consolidato indirizzo del Garante, che il contenuto dei messaggi di posta elettronica - come pure i dati esteriori delle comunicazioni e i file allegati - sono forme di corrispondenza assistite da garanzie di segretezza, tutelate anche costituzionalmente. Ciò comporta che, anche nel contesto lavorativo pubblico e privato, sussista una legittima aspettativa di riservatezza in relazione ai messaggi oggetto di corrispondenza.

Considerato che l'impiego dei programmi e servizi informatici in modalità cloud dà luogo a «trattamenti» di dati personali, riferiti a interessati identificati o identificabili nel contesto lavorativo, è necessario che il datore di lavoro, in quanto titolare del trattamento, verifichi la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità prima di effettuare tali trattamenti.

In particolare, il datore di lavoro deve sempre verificare la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Tale norma, secondo il Garante, essendo di natura eccezionale, consente di usare gli strumenti di controllo a distanza, senza preventivo accordo sindacale o senza autorizzazione amministrativa, solo se servono alla «registrazione degli accessi e delle presenze» oppure sono necessari allo «svolgimento della prestazione».

In questa ultima nozione va inclusa, sempre secondo il provvedimento, solo l'attività di raccolta e conservazione dei cosiddetti metadati necessari ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture

# Il Sole 24 Ore

## Lavoro

del sistema della posta elettronica (per un tempo di poche ore o giorni).

Non rientra invece nella nozione, e quindi può essere svolta solo nel rispetto dei limiti e condizioni previste dalla norma, la generalizzata raccolta e conservazione di tali metadati, per un lasso di tempo più esteso di quello appena ricordato.

Il titolare del trattamento, inoltre, è tenuto a rispettare i principi generali del trattamento anche con riguardo alla necessità di fornire agli interessati in modo corretto e trasparente una chiara rappresentazione del complessivo trattamento effettuato.

Il Garante, infine, ricorda che, in attuazione del principio di "responsabilizzazione", grava sul titolare l'onere di valutare se i trattamenti che si intendono realizzare possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; rischio che renderebbe necessaria una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso rispetto a quanto indicato dal Garante possono, quindi, farlo solo dopo aver espletato le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato del lavoro). Senza tale passaggio, l'impiego dei programmi e servizi di gestione della posta elettronica in modalità cloud si pone in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.